

sciare il «consenso scritto» che consente l'immissione sul mercato del prodotto, ovvero se tale autorità conservi il potere discrezionale che le consente di non dare un consenso del genere.

- 2) Se la decisione della Commissione delle Comunità europee 23 gennaio 1997, secondo la quale «le autorità francesi autorizzano l'immissione in commercio del (...) prodotto, notificato dalla Ciba-Geigy Limited», debba interpretarsi nel senso che obbliga il governo francese a rilasciare il suo «consenso scritto».

(<sup>1</sup>) Sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15).

**Ricorso proposto il 14 gennaio 1999 da Franco Campoli contro l'ordinanza emessa il 12 ottobre 1998 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-235/97, tra Franco Campoli e Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-7/99 P)

(1999/C 71/31)

Il 14 gennaio 1999 Franco Campoli, rappresentato dall'avvocato Sergio Diana, del foro di Cagliari, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'ordinanza emessa il 12 ottobre 1998 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-235/97, tra Franco Campoli e Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte disponga:

- a) l'annullamento dell'ordinanza resa dal Tribunale il 12 ottobre 1998 nella causa T-235/97, Campoli contro Commissione;
- b) l'accoglimento delle conclusioni presentate in primo grado;
- c) la condanna della Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

**Violazione del principio della parità di trattamento**

Affermare che il ricorso sia irricevibile in quanto diretto a rimettere in discussione, senza che ricorrano fatti nuovi, una decisione della Commissione presa nel 1985, costitui-

sce nel caso di specie una forma di discriminazione arbitraria fra funzionari assunti in corso di vigenza della decisione del 7.2.1996 relativa ai «criteri di inquadramento all'atto dell'assunzione» e funzionari, come il ricorrente, assunti durante il periodo in cui la Commissione rifiutava a priori l'applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto.

**Contraddittorità**

Da un lato il Tribunale afferma nella «sentenza Alexopoulou I» (<sup>1</sup>) che la decisione della Commissione del 1° settembre 1983 viola lo Statuto, dall'altro accetta poi che la Commissione corregga tale illegalità solo in modo parziale, ovvero a datare dal 5 ottobre 1995.

Tale ragionamento appare contraddittorio anche alla luce di precedenti applicazioni di alcune sentenze della Corte in materia d'inquadramento del personale, ritenute dalla Commissione d'applicazione generale.

**Difetto di motivazione**

L'affermazione del Tribunale che il rigetto della domanda del ricevente diretto al riesame del suo inquadramento iniziale «non costituirebbe una violazione dell'art. 5, n. 3, dello Statuto» non è correttamente motivata in quanto il Tribunale non spiega perché giunga a tale conclusione.

(<sup>1</sup>) Causa T-17/95, FP-II-0683.

**Ricorso della signora Carmen Gómez de Enterría y Sanchez avverso la sentenza pronunciata il 17 novembre 1998 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-131/97 tra la signora Carmen Gómez de Enterría y Sanchez e il Parlamento europeo, proposto il 15 gennaio 1999**

(Causa C-8/99 P)

(1999/C 71/32)

Il 15 gennaio 1999 la signora Carmen Gómez de Enterría y Sanchez, con l'avv. Eric Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata il 17 novembre 1998 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-131/97 tra la signora Carmen Gómez de Enterría y Sanchez e il Parlamento europeo.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
2. di conseguenza:
  - a) annullare la sentenza impugnata,
  - b) statuire essa stessa sulla controversia, accogliendo il ricorso iniziale della ricorrente con il quale si chiedeva:
    - di annullare la decisione adottata dal Bureau del Parlamento europeo nella sua riunione del 15 e 16 luglio 1996 (ref.: PE 251.357/BUR) in qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: «APN») e in base alla quale si è deciso:
      - di confermare la decisione del 30 novembre 1994, per i motivi soprammenzionati;
      - di non accogliere, in conformità alla decisione del 2 febbraio 1995, la candidatura della signora Gómez de Enterría al posto del direttore generale della DG I che è stato coperto scegliendo il candidato idoneo tenuto conto del ruolo accresciuto di questa direzione generale;
      - di non accogliere la domanda della signora Gómez de Enterría di essere nominata al posto di consigliere speciale (grado A 1) presso l'Epicentre di Bruxelles, tenuto conto del profilo professionale altamente specializzato che queste funzioni comportano e considerato anche che questo posto si trova attualmente bloccato da una precedente decisione dell'autorità politica e di bilancio;
      - di applicare di conseguenza alla signora Gómez de Enterría il previsto provvedimento di dispensa dall'impiego.
    - Di conseguenza con l'emananda decisione si dichiara che, ai sensi dell'art. 176 del Trattato di Roma, l'APN dovrà ripristinare la ricorrente in tutti i suoi diritti, in quanto si deve ritenere retroattivamente che le decisioni impugnate non siano mai esistite, facendo in modo particolare che l'impiego che è stato revocato alla ricorrente le sia reso nel suo grado, e che gli arretrati di retribuzione eventualmente dovuti alla data effettiva di dispensa dall'impiego fino alla reintegrazione siano versati, aumentati degli interessi giudiziali al tasso annuo dell'8 %;
    - per quanto necessario annullare la lettera del presidente del Parlamento europeo, Klaus

Hänsch, 9 ottobre 1996 con cui quest'ultimo comunica alla ricorrente la soprammenzionata decisione emessa dal Bureau, in quanto questa lettera può essere considerata, a causa del suo contenuto e della sua formulazione, una decisione tale da arrecarle danno;

- condannare il Parlamento a tutte le spese sostenute sia per il procedimento intervenuto in primo grado sia nell'ambito del presente ricorso.

#### *Motivi e principali argomenti*

- Violazione dell'art. 176 del Trattato CE nonché del principio generale di diritto dell'autorità e della forza di cosa giudicata collegate ad una decisione giudiziaria: la sentenza adottata disconosce gli effetti giuridici collegati ad un annullamento, cioè il ripristino retroattivo della situazione iniziale. Con l'annullamento si ritiene che la dispensa dall'impegno della ricorrente non sia mai intervenuta. Ora la motivazione della sentenza impugnata è erronea in diritto allorché si basa su una situazione successiva, cioè l'avvio di un nuovo procedimento successivo alla sentenza di annullamento, il quale si distingue necessariamente dagli effetti propri dell'annullamento<sup>(1)</sup> stesso. La decisione di dispensa dall'impiego controversa non è altro che la conferma di una decisione annullata da una sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
- Violazione degli artt. 190 del Trattato CE, 25, secondo comma e 50 dello Statuto del personale nonché del principio generale di diritto in base al quale una decisione deve essere fondata su motivi pertinenti: la sentenza impugnata si è limitata ad esaminare se la ricorrente potesse formalmente conoscere la motivazione della dispensa dall'impiego.
- Violazione dei diritti della difesa.
- Violazione dell'art. 50 dello Statuto del personale: limitandosi alla petizione di principio secondo cui la ristrutturazione del segretariato generale necessitava della dispensa dall'impiego della ricorrente, senza tuttavia esaminare in concreto come la ricorrente non potesse né avrebbe potuto soddisfare le misure di ristrutturazione, supponendo che esse fossero state effettivamente adottate, quod non, la sentenza impugnata viola la norma indicata nel motivo.
- Violazione del termine ragionevole e dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto del personale.

<sup>(1)</sup> Sentenza 14 maggio 1996, causa T-82/95, (GU C 180 del 22.6.1996, pag. 28).